

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE
"EL TANBARELO"
del 10/12/2019**

Il giorno 10/12/2019, alle ore 18, in Bellombra (RO), presso sede operativa EX SCUOLE ELEMENTARI Via Sant'Eurosia; si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, giusta convocazione del 10/12/2019:

1. Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie

Sono presenti il presidente Visentin Giuliano ed il segretario Zanforlin Claudio.

Il presidente da atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza delle associazioni iscritte, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1) Adeguamenti statuari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 - Modifiche statutarie non obbligatorie

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2020.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

(DI SEGUITO UNO SCHEMA DA UTILIZZARE PER CIASCUNA MODIFICA AGLI ARTICOLI DELLO STATUTO INTERESSATI)

Si propone di modificare i seguenti articoli dello statuto come segue:

Dall'ART. 01 all'Art 21 (vedi titoli sullo Statuto);

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. Gli articoli dal n. 01 al n. 21 vengono approvati all'unanimità così come sopra modificati e riformulati.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione APS "Compagnia EL TANBARELO", comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione APS "Compagnia EL TANBARELO", che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione Sig. Visentin Giuliano affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna

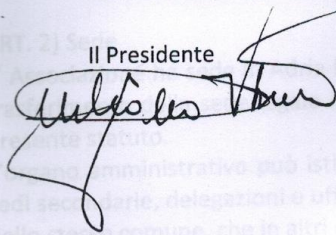
e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017. L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS (ETS o APS). Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

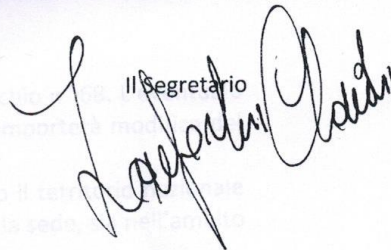
Alle ore 20.00 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente



Il Segretario



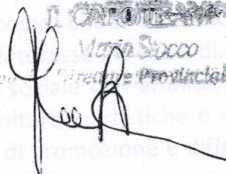
109

3

05/02/2022



Esente si tenuti dell'art. 82 D. Lgs. 117/17.



al luterio Rodolfo Sacco

S T A T U T O

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

COMPAGNIA TEATRALE "EL TANBARELO"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

ART.1) Denominazione

E' costituita ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "COMPAGNIA TEATRALE EL TANBARELO APS" di seguito detto "Associazione".

L'associazione (non riconosciuta) è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro famigliari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 4 , avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2) Sede

L' Associazione ha sede in Adria Frazione Bellombra Via Burchio n° 68. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

ART. 3) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Assemblea dei soci riunita in sessione straordinaria potrà però deliberare lo scioglimento anticipato nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri o deliberare la proroga.

ART. 4) Oggetto sociale

Si ribadisce che l' Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura promuovendo la conoscenza e lo sviluppo di opere dialettali. Pertanto i fondatori si propongono di far conoscere e apprezzare le commedie in dialetto veneto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa realtà. Precisamente svolgerà l'attività di interesse generale di cui lettera

d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con affinità educative e lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" del comma 1 art. 5 del CTS. L' Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 5) I soci

Il numero degli associati è illimitato ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al disotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono Soci dell'Associazione:

- 1) I Fondatori;
- 2) Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dal comma 3 dell'art.35 CTS, che ne facciano espressamente richiesta scritta. All'atto della presentazione della domanda di adesione si intende accettato il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo entro il termine di 30 (trenta) giorni, può esercitare il diritto di non accettare la domanda dandone comunicazione all'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale; in caso di silenzio, la domanda si intende accettata.

L'adesione all'associazione decorre dalla data di presentazione della domanda, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il patrimonio sociale è costituito dal contributo dei soci, fissato in una quota di adesione personale che sarà stabilita di anno in anno dall'assemblea dei soci. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili e infruttiferi. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. Agli associati compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali e per l'approvazione dei bilanci.

Ogni socio potrà inoltre perdere la qualifica per indegnità o per comportamento dannoso nei confronti dell'associazione oltre che per dimissioni volontarie o per morte/perdita della capacità di agire. La decisione spetta al Consiglio Direttivo, decisione che dovrà essere ratificata dall'assemblea.

ART. 6) - Diritti e obblighi dei soci COMPAGNIA TEATRALE "EL TANBARELO" sono:

- 1) Partecipare alle assemblee;
- 2) Votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- 3) Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione;
- 4) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 5) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- 6) Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- 7) Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- 8) Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- 9) Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- 10) Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente;
- 11) Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- 1) A rispettare le norme del presente statuto e i regolamenti approvati;
- 2) A versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- 3) A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- 4) A contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

ART. 7) - Volontari, dipendenti e collaboratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art.17 del CTS. L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

ART. 8) - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci.
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;

ART. 9) - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è formata da tutti i soci.

Essa è supremo organo deliberante. L'assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun associato secondo le previsioni del secondo comma dell'art. 2532 del codice civile.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e qualora ne faccia richiesta scritta al consiglio direttivo almeno i 2/3 (due terzi) dei soci e ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario.

Essa è in ogni caso convocata dal Presidente o dal Segretario mediante comunicazione scritta ai singoli soci almeno cinque giorni prima della data stabilita; tale comunicazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono portate a conoscenza degli associati mediante comunicazione del relativo verbale. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10) - Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci avente diritto al voto ed in seconda convocazione, almeno mezz'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza assoluta. Le votazioni sono a scrutinio palese, mentre quelle riguardanti le persone sono a scrutinio segreto.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- 1) Determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- 2) Approva i bilanci e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo;
- 3) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 5) Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) Delibera sull'esclusione degli associati;
- 8) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 9) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal lato costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli associati e le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3} + 1$ degli associati.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto sociale, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, nomina i liquidatori impartendo loro le direttive della liquidazione. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'associazione oppure da altro socio nominato dall'assemblea.

Il presidente nomina il Segretario dell'assemblea e propone alla stessa la nomina di due scrutatori per le votazioni.

ART. 11) - Rappresentanza dei soci in assemblea

- 1) Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- 2) Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante e hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- 3) Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare avente responsabilità genitoriale. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno;
- 4) Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

ART. 12) - Organo di amministrazione

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri designati dall'assemblea dei soci.

Esso rimane in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Esso nomina fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

In caso di decadenza dalla carica di un membro questi sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima votazione ed in caso di un suo impedimento o rifiuto ad accettare la carica dal secondo dei non eletti e così via.

Il consigliere subentrato decadrà alla scadenza degli altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari al raggiungimento dello scopo sociale, compila i bilanci e custodisce il patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, delibera a maggioranza dei voti.

ART. 13) - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione ed ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o di impedimento egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.

ART. 14) - Segretario/tesoriere

Il Segretario si occupa della normale amministrazione e coordina le attività sociali, ha facoltà di avvalersi di collaboratori per specifici compiti, nominati dal Direttivo. Cura la corrispondenza e aggiorna l'archivio.

Il Segretario provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, aggiorna la contabilità ed in concorso con il Presidente redige i bilanci dell'associazione; cura inoltre la conservazione del patrimonio. Provvede inoltre alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari.

ART. 15) – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate per un numero illimitato di mandati.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Fino all'insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in regime di "prorogatio".

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 16) - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- 1) Contributi di enti, pubblici e privati;
- 2) Entrate derivanti da convenzioni, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali – fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal consiglio direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del presidente, eventualmente con la firma del segretario/tesoriere, appositamente delegato dal presidente.

ART. 17) – Erogazioni, donazioni

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del consiglio direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

ART. 18) – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e a termine il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti dall'art. 14 del CTS e la relazione del presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea, affinché i medesimi possono esaminarlo.

I bilanci approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del consiglio direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del consiglio direttivo.

ART. 19) – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 20) – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservazione tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

ART. 21) – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.

ART. 22) – Disposizioni transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, del Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza (solo per le associazioni non già iscritte al Registro Regionale delle APS).

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del Terzo Settore.